

# REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

### Art. 1 *Principi generali*

1. Il Comune di Fermo assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di:

a) garantire pari opportunità, uguaglianza e diritti di cittadinanza;  
b) prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e disabilità.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è informato ai seguenti principi:

a) rispetto della persona e della sua dignità;  
b) rispetto della famiglia e valorizzazione del suo ruolo;  
c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;  
d) garanzia della permanenza e del reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza;  
e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;  
f) rispondenza degli interventi e dei servizi al bisogno e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, privilegiando quelle che consentano il mantenimento nell'ambiente di appartenenza superando il concetto di istituzionalizzazione;  
g) superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno e di interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze;  
h) rispetto delle scelte individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;  
i) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;  
j) fruizione degli interventi residenziali assistenziali preferibilmente nell'ambito territoriale di appartenenza.

### Art.2 *Principi operativi*

1. Il Comune programma e organizza il sistema integrato di interventi e servizi

sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità ed autonomia organizzativa.

2. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

3. Il Comune provvede alla programmazione degli interventi secondo le seguenti finalità:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione con i soggetti di cui al successivo articolo 4, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché con l'Azienda sanitaria locale per le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria comprese nei livelli essenziali del servizio sanitario nazionale;

c) coordinamento e cooperazione con i Comuni dell'ambito territoriale del Fermano.

### Art.3

#### *Funzioni del Comune*

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune provvede a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività locale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con l'Azienda sanitaria locale per le attività socio-sanitarie;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, secondo i programmi previsti;

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 4, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi.

2. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.

3. Tali funzioni sono esercitate tramite l'associazione intercomunale, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spettano al Comune, in base alle funzioni trasferite o delegate dalla Regione, la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche e l'attuazione di disposizioni direttamente delegate dallo Stato.

#### Art.4

##### *Gestione ed offerta dei servizi*

1. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono il Comune e, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, i soggetti privati senza fini di lucro e le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.).

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

3. Il Comune promuove altresì il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali.

#### Art.5

##### *Volontariato*

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel settore socio-assistenziale.

2. Per attività di volontariato si intendono gli interventi socio-assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

3. Il Comune si avvale delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro generale istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.266 o la cui iscrizione è in corso, ad integrazione dell'intervento pubblico.

4. L'iscrizione al registro generale delle organizzazioni di volontariato è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni con il Comune.

#### Art.6

##### *Livelli essenziali delle prestazioni*

1. Al fine di assicurare la tutela delle posizioni soggettive sono definiti i livelli essenziali di prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse.

2. Gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili:

a) informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per favorire la

fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;

b) misure di prevenzione, promozione e sostegno delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi e/o misure economiche;

c) percorsi informativi e formativi atti ad evitare la dispersione scolastica, favorire l'inserimento autonomo dei giovani nel mondo del lavoro e sviluppare una rete di interventi per favorire e sostenere l'educazione degli adulti;

d) misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza;

e) misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

f) misure economiche per favorire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

g) servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;

h) accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani e disabili, con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

i) percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica;

j) prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per prevenire e contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di recupero e reinserimento sociale.

## Art.7

### *Sistema informativo dei servizi sociali*

1. Il Comune istituisce un sistema informativo dei servizi sociali con l'apporto professionale del servizio centro elaborazione dati, per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie e formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione e per verificare l'andamento dei fenomeni sociali in rispondenza ai servizi erogati.

2. Inoltre, il Comune si avvale anche in convenzione dei sistemi informativi attivati da altri soggetti pubblici o privati.

## Art.8

### *Destinatari delle prestazioni e servizi*

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di

interventi e servizi sociali:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Fermo;
- b) i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel Comune di Fermo nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
- c) i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, o in attesa di rinnovo dello stesso, residenti nel Comune di Fermo;
- d) gli apolidi residenti nel Comune di Fermo;

ed inoltre:

- a) le persone non residenti che siano bisognose di interventi non differibili;
- b) i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale;
- c) le persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a consentire il rientro nel Comune di residenza.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti di cui sopra devono essere compiutamente informati sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione al fine di poter effettuare le scelte più appropriate.

4. In relazione all'art. 1) "Principi generali" del presente Regolamento i destinatari degli interventi socio-assistenziali possono scegliere liberamente di accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati.

5. Nei casi in cui l'onere della spesa gravi sul Comune i destinatari degli interventi assistenziali, previa autorizzazione, possono accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli enti gestori siano iscritti nei registri istituiti con legge regionale.

6. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti di cui all'articolo 4, promuove azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi e per informarne i fruitori, ai quali deve essere consentita l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche.

## Art.9

### *Affidamento dei servizi*

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi agli organismi della cooperazione ed ai soggetti privati senza fini di lucro il Comune promuove azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano a tali soggetti la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale anche in riferimento alle disposizioni normative vigenti.

## Art.10

### *Consulta dei servizi sociali e gruppi di lavoro*

1. Il Comune istituisce la Consulta dei servizi sociali. La stessa è formata da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale.

2. Sono inoltre previsti gruppi di lavoro su problematiche e settori specifici la cui istituzione è di competenza della Giunta.

3. Alla Consulta ed ai gruppi di lavoro partecipano con diritto di voto due consiglieri comunali di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza nominati all'interno della commissione consiliare competente con possibilità di delega ad altro componente dello stesso gruppo consiliare.

4. La consulta ha il compito di formulare pareri e proposte su materie di specifica competenza, onde coadiuvare l'Amministrazione nello svolgimento dell'azione amministrativa.

5. Il funzionamento della Consulta ed i suoi organi sono definiti con il "Regolamento degli istituti di partecipazione" approvato con deliberazione del Consiglio 29 marzo 1999, n.34.

## Art.11

### *Integrazione con altri servizi*

1. Ai fini del coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro, il Comune predispone, previa conferenza dei servizi, programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita, nei confronti di minori, giovani, adulti ed anziani, per :

a) il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico;

b) l'integrazione degli immigrati;

c) la prevenzione e l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica;

d) la prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti;

e) il sostegno degli adulti in un percorso di crescita personale culturale e di inserimento e reinserimento lavorativo in collaborazione con tutti gli organismi territoriali preposti alla educazione degli adulti e ad altre forme di tutela compresa quella sindacale o di categoria.

## Art.12

### *Protocolli d'intesa e convenzioni*

1. L'integrazione delle attività socio-assistenziali, sanitarie e di formazione a sostegno della persona e della famiglia si attua attraverso appositi protocolli d'intesa o convenzioni che devono prevedere:

a) la programmazione congiunta tra il Comune e i Comuni del comprensorio Fermano, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la Provincia, la Regione, gli organismi territoriali preposti alla formazione e alla tutela dei singoli o dei gruppi;

b) la definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli enti mettono a disposizione.

2. Il Comune singolo o associato e l'Azienda Unità Sanitaria Locale, rispettivamente per le attività socio-assistenziali e sanitarie, elaborano in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio-sanitaria:

a) prevenzione di qualsiasi stato di disagio psico-fisico;

b) prevenzione e assistenza materno-infantile;

c) assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone handicappate e disabili;

d) tutela della salute delle persone anziane;

e) cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;

f) cura e recupero dei soggetti malati di mente;

g) cura e recupero dei soggetti non autosufficienti.

3. Il Comune singolo o associato e tutte le agenzie territoriali coinvolte nella formazione, progettano corsi di aggiornamento, sviluppano forme di ricerca, studio ed accordi rivolti all'analisi dei bisogni della popolazione ed attivano ogni forma di percorso necessario al raggiungimento di un sistema territoriale integrato di formazione ed aggiornamento permanente e sintetizzano la raccolta dei dati per la lettura congiunta delle rilevazioni effettuate.

4. Il Comune singolo o associato stipula protocolli d'intesa o convenzioni con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private per la realizzazione di progetti, programmi e servizi finalizzati alla promozione di attività educative e di prevenzione nel rispetto delle reciproche autonomie gestionali.

5. Il Comune singolo o associato ricerca insieme alle istituzioni territoriali preposte alla tutela dei singoli o dei gruppi soluzioni rispondenti alle necessità emergenti del territorio attraverso momenti di confronto dialettico e propositivo.

## Art. 13

### *Carta e Guida dei servizi*

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti il Comune adotta una carta dei servizi sociali e ne dà adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti.

3. La Carta dei servizi comunali può essere integrata con tutti i servizi sociali presenti nell'intero comprensorio del fermano al fine di integrare le informazioni, le conoscenze e far valutare le risorse territoriali ivi presenti a tutti i cittadini. La Carta dei servizi è finalizzata a sviluppare un nuovo rapporto tra Amministrazione e cittadini all'insegna della trasparenza e dell'efficacia. La Carta dei Servizi viene aggiornata periodicamente a cura del Settore Servizi sociali.

TITOLO II  
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL SISTEMA INTEGRATO  
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art.14

*Indicatore Situazione Economica Equivalente*

1. Ai fini dell'accesso in forma gratuita o agevolata alle prestazioni di cui al sistema integrato di interventi e servizi sociali rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Limitatamente alle "Misure di contrasto alla povertà" di cui al successivo Titolo III, Capo III si assumono indicatori diversi in relazione alla particolare condizione di svantaggio dei destinatari gli interventi socio-assistenziali.

Art.15

*Criteri per la determinazione dell' indicatore della situazione economica equivalente*

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come di seguito definito e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al successivo articolo 18:

a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;

b) per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, i criteri sono quelli stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.2, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato al successivo art. 16, parte prima. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti al successivo art. 16, parte seconda.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra il suddetto indicatore e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

Scala di equivalenza

Numero componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

#### Art.16

##### *Criteria unificati di valutazione della situazione reddituale*

###### Parte prima.

1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare così come definito ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si rinvia alla circolare ministeriale pubblicata ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati: "Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di £.10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato".

###### Parte seconda - Definizione del patrimonio.

###### 1. Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £.100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte prima del presente articolo.

## 2. Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanata ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £.30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte prima del presente articolo.

### Art.17

#### *Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare*

1. Il Comune, al quale compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione può prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16 del presente regolamento, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 18, il Comune può altresì tenere conto di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

2. Per particolari prestazioni il Comune può, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel precedente articolo 15 del presente regolamento. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 si applicano nei limiti stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter, dello stesso decreto legislativo, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

### Art.18

#### *Dichiarazione sostitutiva unica*

1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, di

validità annuale, in base al modello-tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma sei, del. decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ed a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, ancorché il Comune per particolari prestazioni, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assuma come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel precedente articolo 15 del presente regolamento.

2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Il Comune stabilisce per le prestazioni da esso erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

3. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. La dichiarazione sostitutiva, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, va presentata al Comune o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

5. Il Comune, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente regolamento.

6. Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine il Comune può stipulare specifica convenzione con il Ministero delle finanze. Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati ed in particolare, qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

7. Il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

#### Art.19

##### *Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente*

1. Il Comune trasmette le informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva unica di cui al precedente art. 18 del presente regolamento alla banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine del calcolo dell'Indicatore

della situazione economica equivalente che è reso disponibile da detto Istituto ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

2. Il Comune, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Il Comune richiede all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione-sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni del nucleo familiare di cui all'articolo 17 del presente regolamento, ovvero quando effettua i controlli o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni erogate.

#### Art.20

##### *Trattamento dei dati*

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

2. Il Comune può trattare, nel rispetto delle disposizioni succitate, ulteriori tipi di dati stabilendo i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 18 del presente regolamento, il Comune può effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali .

4. Quando riceve la dichiarazione sostitutiva unica il Comune può effettuare il trattamento dei dati al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione stessa, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Non è consentita la diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale il Comune procede alla distruzione dei dati medesimi.

5. Il Comune effettua elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.

#### Art.21

##### *Concorso al costo di determinate prestazioni*

1. Agli assistiti ed alle persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni in relazione alla condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve

comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.

2. L'erogazione di ogni prestazione è subordinata all'accertamento della sussistenza di familiari tenuti al mantenimento e di persone tenute alla corresponsione degli alimenti in condizioni di poter intervenire.

3. E' fatto salvo l'obbligo per il Comune di fronteggiare comunque situazioni di emergenza effettuando prestazioni di prima necessità, fermo restando l'azione di rivalsa per la spesa sostenuta.

4. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in Comune diverso da quello di residenza.

5. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, è evidenziata la situazione economica del solo assistito in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

## Art.22

### *Soglia di accesso per la gratuità delle prestazioni*

1. Il nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione della famiglia, accede in forma gratuita al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed è esente da contribuzione sul costo delle prestazioni.

2. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, è evidenziata la situazione economica del solo assistito.

3. La Giunta con propria deliberazione determina annualmente per ogni prestazione o servizio sociale o assistenziale la soglia di accesso per la gratuità, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, adeguando i valori all'indice ISTAT sul costo della vita.

## Art. 23

### *Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni*

1. Il nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione della famiglia, accede in forma agevolata al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni.

2. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, è evidenziata la situazione economica del solo assistito in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

3. La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la "soglia di accesso per la gratuità".

4. La percentuale corrispondente alla quota eccedente la "soglia di accesso per la gratuità" si applica al costo delle prestazioni ovvero sulla retta o sulla tariffa determinata dal Comune per ogni prestazione o servizio sociale o assistenziale.

Fascia A)	Fascia B)	Fascia C)	Fascia D)	Fascia E)	Fascia F)
Valore i.s.e.e. pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità"	Valore i.s.e.e. eccedente fino al 20% della soglia di accesso per la gratuità	Valore i.s.e.e. eccedente fino al 40% della soglia di accesso per la gratuità	Valore i.s.e.e. eccedente fino al 60% della soglia di accesso per la gratuità	Valore i.s.e.e. eccedente fino al 80% della soglia di accesso per la gratuità	Valore i.s.e.e. eccedente 80% della soglia di accesso per la gratuità
Esente da contributo	Percentuale contributo 20%	Percentuale contributo 40%	Percentuale contributo 60%	Percentuale contributo 80%	Percentuale contributo 100%

#### Art.24

##### *Modalità di presentazione della domanda, comunicazioni ed assistenza ai cittadini, produzioni delle attestazioni - Modalità di presentazione della domanda*

1. L'istanza tesa ad ottenere la prestazione o servizio sociale o assistenziale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di cui al modello-tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma sei, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare così come definito ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento ("famiglia anagrafica" ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223); ovvero dalla attestazione di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 109, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente regolamento.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

3. Il Servizio sociale professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda tesa ad ottenere la prestazione o servizio sociale o assistenziale, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

#### Art.25

##### *Comunicazioni ed assistenza ai cittadini - Produzione delle attestazioni*

1. L'applicazione dell'I.S.E.E. è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune.

2. Per l'assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui al modelltipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma sei, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il Comune può avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell'Amministrazione.

3. La Giunta adotta tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti convenzionali con soggetti esterni quali i Centri di Assistenza fiscale.

4. La Giunta individua il Settore del Comune competente a rilasciare l'attestazione di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

#### Art. 26

##### *Ricorsi*

1. I richiedenti la prestazione o servizio sociale o assistenziale la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorrere al Sindaco.

3. Possono altresì ricorrere al Sindaco nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione.

3. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

4. Il Sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

### TITOLO III

#### PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA

## GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE

### Capo I Servizio sociale professionale

#### Art. 27 *Definizione ed attività*

1. Il Servizio sociale professionale è un servizio di primo livello articolato in una rete di attività correlate ai bisogni rilevanti della popolazione e dotato di un'equipe multiprofessionale la cui figura centrale è rappresentata dall' Assistente sociale.

2. Il Servizio sociale professionale è rivolto a tutta la popolazione. Le attività del servizio sociale di base si articolano in:

a) segretariato sociale: informazioni alla popolazione, filtro ed organizzazione della risposta rispetto alla domanda interpretata, presentata dall'utente. Attuazione di eventuali interventi tempestivi in prima istanza di natura psicologica, economica o sociale, aggiornamento della mappa delle iniziative e dei servizi pubblici e privati, raccolta sistematica di dati ed informazioni;

b) analisi della domanda sociale: individuazione dei bisogni, individuazione dei problemi prevalenti al fine di organizzare risposte prioritarie, raccolta sistematica dei dati, analisi dell'utenza, stesura delle mappe della popolazione a rischio. Coinvolgimento di altri servizi territoriali al fine della valutazione delle priorità degli interventi da attivare;

c) pronto intervento assistenziale, finalizzato a promuovere forme temporanee e flessibili di intervento attuate per far fronte a situazioni eccezionali;

d) presa in carico del caso, diagnosi ed intervento psico-sociale: valutazione della situazione-problema dell'utente., individuazione delle risorse personali ed ambientali, attuazione del piano di intervento con la partecipazione attiva dell'utente a ciò opportunamente stimolato, definizione e stipula del contratto con l'utente;

e) sostegno alla famiglia quale "risorsa sociale ed unità di riferimento dei servizi" e risoluzione dei problemi principali (precarie situazioni economiche o sanitarie, stati di disadattamento e devianza, disagi socio-assistenziali legati a tossicodipendenza e alcolismo, ostacoli al reinserimento nella vita sociale);

f) mobilitazione di tutte le risorse ed opportunità presenti nel territorio in termini economici, culturali, ricreativi, solidaristici, sia all'interno del circuito pubblico sia nell'ambito dell'area privata, considerando le concrete esigenze della comunità e tendendo ad evitare duplicazioni e dispersioni;

g) consulenza e raccordo nella progettualità con le organizzazioni di volontariato;

h) verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi prevalentemente affrontati.

### Capo II Servizio di assistenza domiciliare

## Art. 28

### *Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)*

1. Il Servizio di Assistenza domiciliare è rivolto alle famiglie che presentano una condizione di disagio psico-sociale ed alle persone sole in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili.

2. Il Servizio è finalizzato al mantenimento della persona in difficoltà nel suo naturale ambiente di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto della diversità e delle caratteristiche individuali. In questo senso va inteso come un servizio di sostegno alla persona ed alla famiglia che attraversa orizzontalmente tutte le fasce di età e categorie di bisogno.

3. Il Servizio persegue, quindi, i seguenti fini:

- a) mantenere le persone nel proprio ambiente;
- b) agevolare le dimissioni da ospedali o istituti;
- c) evitare ricoveri impropri;
- d) promuovere l'autonomia del singolo e delle famiglie a rischio di emarginazione e/ o in situazioni problematiche;
- e) favorire l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria per contribuire a rompere ogni forma di isolamento sociale e di emarginazione;
- f) favorire l'integrazione e il collegamento fra distretto sanitario, medici di base ed altri servizi sanitari specialistici, per dare continuità al trattamento di mantenimento e di riabilitazione a domicilio dell'utente, attraverso un piano assistenziale personalizzato.

## Art.29

### *Destinatari*

1. Sono destinatari del Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) persone o nuclei familiari che essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

2. Sono, in particolare, destinatari degli interventi, persone anziane, soggetti disabili o affetti da problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali.

3. Le prestazioni del Servizio di Assistenza domiciliare sono erogate secondo un piano/progetto assistenziale individualizzato elaborato dal Servizio Sociale professionale.

4. Ogni intervento deve essere personalizzato al fine di rispettare le diverse caratteristiche d'ogni utente e, pertanto, per ogni situazione è predisposto un singolo progetto/contratto nel quale devono essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato, il volontariato.

## Art.30

### *Ammissione al S.A.D.*

1. L'ammissione agli interventi ed alle prestazioni del Servizio di Assistenza domiciliare avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, della persona interessata o dei familiari.

2. Il Servizio Sociale professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

3. Il singolo o il nucleo familiare il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, di cui al precedente art. 22, accede in forma gratuita al Servizio di Assistenza domiciliare.

4. Il singolo o il nucleo familiare il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata al Servizio di Assistenza domiciliare ovvero corrispondendo una contribuzione con le modalità di cui all'art. 23 sul costo della prestazione determinata annualmente dalla Giunta.

5. In situazioni eccezionali è data peraltro facoltà al Comune, mediante formale atto deliberativo debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto sopra previsto per provvedere ad indilazionabili esigenze.

#### Art.31

##### *Contribuzione obbligati agli alimenti*

1. Le persone tenute alla corresponsione degli alimenti devono concorrere al costo della prestazione in relazione alle proprie condizioni economiche.

2. Le persone tenute alla corresponsione degli alimenti il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è:

a) pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare di cui al precedente art.22, sono esenti dalla contribuzione;

b) superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, concorrono al costo della prestazione con le modalità di cui all'art. 23.

3. La contribuzione è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità.

4. La percentuale corrispondente alla quota eccedente si applica alla tariffa determinata per il servizio.

5. Ai fini della determinazione del valore I.S.E.E. degli obbligati agli alimenti viene preso in considerazione il nucleo familiare composto dall'obbligato e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 e dai soggetti considerati a suo carico a fini IRPEF.

6. Nell'ordine seguente sono tenuti all'obbligo di contribuzione:

a) il coniuge non convivente;

b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;

c) i genitori.

7. In situazioni eccezionali è data peraltro facoltà al Comune, mediante formale atto deliberativo debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto sopra previsto per provvedere ad indilazionabili esigenze.

## Art.32

### *Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)*

1. Il Servizio di Assistenza domiciliare integrata è finalizzato a soddisfare, presso il proprio domicilio e negli spazi di vita della persona, i bisogni di assistenza socio-sanitaria di soggetti con limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia aventi necessità di un'assistenza più o meno continuativa che può variare da interventi di tipo socio-assistenziale ad interventi puramente sanitari.

2. Il Comune assicura le prestazioni afferenti alla componente socio-assistenziale del servizio A.D.I. attraverso specifici "protocolli d'intesa" con l'Azienda Sanitaria Locale.

3. Al costo del Servizio, limitatamente alla componente socio-assistenziale, gli utenti e gli obbligati agli alimenti, partecipano con le modalità di cui al precedente art.31.

4. Al costo del Servizio, limitatamente alla componente socio-assistenziale, gli utenti partecipano con le modalità di cui sopra.

5. Nei confronti delle persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché nei confronti di soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, è evidenziata la situazione economica del solo assistito.

## Capo III

### Misure di contrasto alla povertà

## Art. 33

### *Reddito Minimo di Inserimento*

1. Il reddito minimo di inserimento è una misura di contrasto della povertà è dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione, sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.

## Art.34

### *Modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda per beneficiare del "reddito minimo di inserimento" va presentata al Comune che si esprime sulla stessa entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il Comune individua il responsabile del programma di integrazione sociale fra gli operatori del Servizio Sociale professionale.

3. Il Servizio Sociale Professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in

sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Art. 35  
*Destinatari*

1. Il reddito minimo di inserimento è destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale.

2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà, annualmente stabilita dalla Giunta, per una persona che vive sola.

3. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2.85

con:

- maggiorazione delle 0,35 per ogni ulteriore componente ;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o di invalidità superiore al 66% e mutilati ed invalidi di guerra - invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;

- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c) e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

4. Il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia di £.70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

6. Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un periodo massimo di un anno, e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi documentati dal richiedente e relazione dell'Assistente sociale.

7. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle

considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

8. Con una dichiarazione sottoscritta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.

9. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti che siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, nel Comune di Fermo.

10. Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto:

a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

b) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

c) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

#### Art. 36

##### *Ammontare del Reddito Minimo di Inserimento*

1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di povertà, annualmente stabilita dalla Giunta, ed il reddito mensile eventualmente percepito.

2. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia di povertà è riparametrata sulla base della scala di equivalenza di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237.

3. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di accoglimento della domanda, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.153.

4. Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

#### Art. 37

##### *Finalità dell'intervento*

1. Gli interventi di integrazione sociale di cui all'art. 33 hanno lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione

delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il Comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i componenti.

2. I programmi di integrazione sociale:

a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;

b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

#### Art.38

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

a) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli e comunque per quelli impossibilitati o incapaci a farlo;

b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;

c) per i soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

2. Il Comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui alla lettera c), comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il Comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.

3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il Comune riutilizza per gli stessi fini.

#### Art.39

##### *Controlli e verifiche*

1. Con dichiarazione sottoscritta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità, il richiedente dichiara altresì

di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. Il Comune effettua i controlli e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine il Comune si avvale dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

#### Art.40 *Ricorsi*

1. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al Sindaco. Possono altresì ricorrere al Sindaco nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del reddito minimo di inserimento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

2. Il Sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

### Capo IV Assistenza economica continuativa e straordinaria

#### Art.41 *Assistenza economica continuativa*

1. Gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del “minimo vitale” sono finalizzati al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento etc.).

2. Destinatari degli interventi di assistenza, economica continuativa sono le persone anziane o le coppie di anziani che vivono soli nonché i soggetti con disabilità psico-fisiche tali da determinare l’inabilità al lavoro e privi di adeguati supporti familiari, il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla “soglia di accesso” annualmente determinata dalla Giunta con propria deliberazione e rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. I soggetti destinatari degli interventi di assistenza economica debbono altresì, essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari e obbligazioni, che immobiliare, fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà.

4. La determinazione dell’I.S.E.E. è effettuata sulla base dei dati forniti mediante la dichiarazione sostitutiva di cui al modello-tipo stabilito ai sensi dell’art. 4, comma sei, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale

del richiedente nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare così come definito ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento ("famiglia anagrafica" ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223).

5. Il Servizio Sociale professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

6. Nel definire la prestazione il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare la situazione di necessità

7. Il Comune può erogare la prestazione anche a persona diversa dal beneficiario o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i destinatari dell'intervento, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione assistenziale di carattere economico.

8. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra il trattamento previdenziale minimo INPS, per i lavoratori dipendenti, annualmente aggiornato ed il reddito mensile eventualmente percepito.

9. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone il trattamento previdenziale minimo INPS per i lavoratori dipendenti è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

10. L'intervento socio-assistenziale di carattere economico nei confronti del singolo anziano, di coppie di anziani o di soggetti disabili inabili al lavoro e privi di supporti familiari è consentito per la durata di 12 mesi ed è rinnovabile.

Ammontare dell' intervento di "assistenza economica continuativa"					
Numero componenti nucleo familiare	Parametro di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109	Soglia di accesso annualmente determinata dalla Giunta	A	B	= (A – B)
			Trattamento previdenziale minima Inps riparametrato sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109	Eventuale reddito mensile percepito	Ammontare del contributo di assistenza economica continuativa

#### Art.42

##### *Assistenza economica straordinaria*

1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze eccezionali, contingenti ed urgenti e per spese riguardanti:

- a) riscaldamento e spese condominiali;
- b) arretrati canone di affitto abitazione;
- c) arretrati bollette utenze, acqua, luce, gas;
- d) acquisto protesi visive, auricolari, dentarie, materiale igienico-sanitario, (purché non forniti o forniti parzialmente dal servizio sanitario nazionale);
- e) trasloco;
- f) trasporto e soggiorno fuori Comune per visite specialistiche;
- g) lavori di riadattamento, manutenzione, installazione di impianti di riscaldamento, di abbattimento di barriere architettoniche ecc., tali da garantire

accessibilità, vivibilità e fruibilità, in alloggi per anziani e inabili, anche in presenza del contributo regionale e per la spesa eccedente il contributo stesso;

h) spese funerarie e trasporto salme per decessi avvenuti fuori Comune, in conformità al regolamento di Polizia Mortuaria;

i) spese sanitarie per farmaci e per esami di laboratorio;

j) altre necessità improrogabili in base alla relazione del Servizio Sociale professionale.

2. Destinatari degli interventi di assistenza economica straordinaria sono i soggetti individuati all'art. 8 del presente regolamento, il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso" annualmente determinata dalla Giunta con propria deliberazione e rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. I soggetti destinatari degli interventi di assistenza economica straordinaria debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà.

4. La determinazione dell' I.S.E.E. è effettuata sulla base dei dati forniti mediante la dichiarazione sostitutiva di cui al modello-tipo stabilito ai sensi dell'art. 4, comma sei, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare così come definito ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento ("famiglia anagrafica" ai sensi dell'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223).

5. Il Servizio Sociale professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

6. Nel definire la prestazione il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare la situazione di necessità.

7. Il Comune può erogare la prestazione anche a persona diversa dal beneficiario o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i destinatari dell'intervento, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione assistenziale di carattere economico.

8. L'intervento di assistenza economica straordinaria è di norma erogato una sola volta nell'arco dell'anno e può essere rinnovato nello stesso periodo previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi documentati dal richiedente e relazione del Servizio Sociale professionale.

#### Art.43

##### *Contribuzione obbligati agli alimenti*

1. Le persone tenute alla corresponsione degli alimenti devono concorrere al costo della prestazione in relazione alle proprie condizioni economiche.

2. Le persone tenute alla corresponsione degli alimenti il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è:

a) pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare di cui al precedente art. 22, sono esenti dalla contribuzione;

b) superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, concorrono al costo della prestazione con le modalità di cui all'art. 23.

3. La contribuzione è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità.

4. Ai fini della determinazione del valore I.S.E.E. degli obbligati agli alimenti viene preso in considerazione il nucleo familiare composto dall'obbligato e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 e dai soggetti considerati a suo carico a fini IRPEF.

5. Nell'ordine seguente sono tenuti all'obbligo di contribuzione:

a) il coniuge non convivente;

b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;

c) i genitori.

6. In situazioni eccezionali è data peraltro facoltà al Comune, mediante formale atto deliberativo debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto sopra previsto per provvedere ad indilazionabili esigenze.

#### Art.44

##### *Procedura per l'erogazione*

1. Il procedimento per l'erogazione degli interventi di assistenza economica continuativa o straordinaria deve concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla data della domanda o dall'inizio d'ufficio del procedimento.

2. In caso di ulteriore approfondimento l'istruttoria può essere prorogata per ulteriori 30 giorni.

### TITOLO IV ACCOGLIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER FINALITA' ASSISTENZIALI

#### Capo I

##### Accoglimenti in strutture residenziali di soggetti adulti

#### Art.45

##### *Servizi Residenziali per adulti*

1. Il Comune attua gli interventi di ospitalità in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" nei casi di verificata impraticabilità degli altri interventi socio-assistenziali o di un necessario allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per situazioni eccezionali o per evitare l'esposizione a particolari fattori

di rischio.

2. Gli interventi di ospitalità “strutture residenziali per finalità assistenziali” sono disposti prioritariamente nei confronti dei soggetti non autosufficienti per cause congenite o sopravvenute, per i quali si sia accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi al ricovero.

3. Inoltre, in relazione alle caratteristiche strutturali, possono essere indirizzati alle “strutture residenziali per finalità assistenziali” soggetti psico-geriatrici che per motivi diversi non possono essere reinseriti nella famiglia o nel contesto di provenienza.

4. Il Comune attraverso il “Settore servizi sociali” è impegnato a rendere il ricovero, qualora sia necessario, quanto più a misura delle aspettative della persona e quanto meglio calibrato sui suoi peculiari bisogni fisici, psicologici e sociali.

5. Il Comune si avvale esclusivamente delle strutture di accogliimento residenziale per finalità assistenziali iscritte nei registri istituiti con legge regionale e con le stesse stipula apposita convenzione disciplinante le modalità di accogliimento delle persone nonché i rapporti finanziari.

#### Art.46

##### *Requisiti delle strutture residenziali*

1. Le “strutture di accogliimento residenziale per finalità assistenziali” di cui si avvale il Comune devono configurarsi come strutture in grado di offrire la gamma completa dei servizi di tipo comunitario ed assistenziale contestualmente all'assistenza sanitaria continuativa infermieristica e specifica riabilitativa.

2. Il fine primario è quello del mantenimento alberghiero ed assistenziale dei cittadini in condizioni di autosufficienza menomata.

3. L'assistenza infermieristica ed i trattamenti riabilitativi di mantenimento per prevenire ulteriori aggravamenti intervengono come fattori complementari per quanto indispensabili.

#### Art.47

##### *Procedura di ammissibilità*

1. La richiesta di accogliimento in “strutture di accogliimento residenziale per finalità assistenziali”, al fine di un raccordo del momento socio-assistenziale con quello sanitario e di un contenimento dei ricoveri impropri, deve essere vagliata in riferimento all'offerta presente sul territorio e nel rispetto della soggettività e della specificità di ogni singolo soggetto. In tal senso l'Amministrazione si avvale della consulenza dell'Unità di Valutazione Distrettuale e dell'Unità di Valutazione Geriatrica distrettuale per i compiti alle stesse affidati dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

#### Art.48

##### *Compartecipazione al costo*

1. Le persone in età adulta, gli anziani ed i portatori di handicaps maggiorenni accolti in “strutture di accogliimento residenziale per finalità assistenziali” devono

concorrere al costo della retta di accoglimento con l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 60% della pensione sociale e comunque non inferiore alla somma di £.250.000, annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.

2. Le persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti devono concorrere al costo della retta di accoglimento in relazione alle proprie condizioni economiche fatta salva la quota del reddito familiare da assicurare agli stessi.

3. La compartecipazione del ricoverato, dei familiari tenuti al mantenimento e delle persone tenute alla corresponsione degli alimenti deve tendenzialmente coprire l'intero ammontare della retta di ricovero.

4. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua solo quando:

a) il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito come sopra determinata;

b) i familiari tenuti al mantenimento e le persone tenute alla corresponsione degli alimenti abbiano concorso al costo della retta in relazione alle loro condizioni economiche.

5. I familiari conviventi del ricoverato ovvero i componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con esclusione dal computo della persona accolta in "struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali", è:

a) pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare (con esclusione della persona accolta in "struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali"), di cui al precedente art. 22, sono esenti dalla contribuzione sulla retta di accoglimento in "struttura residenziale assistenziale";

b) superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare (con esclusione della persona accolta in "struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali"), concorrono al costo della retta di accoglimento con le modalità di cui all'art. 23. La contribuzione è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità. La percentuale corrispondente alla quota eccedente si applica alla retta di accoglimento.

6. Al coniuge del ricoverato va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari al doppio dell'importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti.

7. In presenza di più componenti la famiglia anagrafica la quota di reddito familiare da assicurare agli stessi è riparametrata in base alla composizione della famiglia anagrafica del ricoverato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Le persone tenute alla corresponsione degli alimenti e non conviventi con il soggetto accolto in "struttura residenziale assistenziale", il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è:

a) pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare di cui al precedente art. 22, sono esenti da contribuzione;

b) superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, concorrono al costo della retta di accoglimento con le modalità di cui all'art. 23.

9. La contribuzione è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità. La percentuale corrispondente alla quota eccedente si applica alla retta di accoglimento.

10. Ai fini della determinazione del valore I.S.E.E. degli obbligati agli alimenti non conviventi viene preso in considerazione il nucleo familiare composto dall'obbligato e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 e dai soggetti considerati a suo carico a fini IRPEF.

11. Alla famiglia anagrafica dell'obbligato va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari al doppio dell'importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti, riparametrata in base alla composizione del nucleo familiare sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

12. In situazioni eccezionali è data peraltro facoltà al Comune, mediante formale atto deliberativo debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto sopra previsto per provvedere ad indilazionabili esigenze di ricovero dell'utente.

13. Nell'ordine seguente sono tenuti all'obbligo di contribuzione in via prioritaria:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

d) i generi e le nuore;

e in via subordinata:

- a) il suocero e la suocera;
- b) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

14. Ai sensi dell'art. 437 del codice civile il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a concorrere nella retta di mantenimento del ricoverando nei limiti del valore della donazione presente nel suo patrimonio alla data della domanda di ricovero.

15. Nell'eventualità che sia posta a carico del Comune una quota residua della retta lo stesso può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del ricoverato che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto od in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

16. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

a) iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dall'Amministrazione sia superiore a £.10.000.000;

b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti dell'Amministrazione maturati o maturandi per rette di degenza.

17. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei familiari tenuti al mantenimento e degli altri obbligati per legge.

18. Gli arretrati relativi ai ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione

d'invalidità civile (legge 11 febbraio 1980, n. 18; legge 30 marzo 1971, n. 118) maturati dal ricoverato per il periodo antecedente all'accoglimento nella struttura residenziale per finalità assistenziali ed erogati successivamente in corso di degenza, costituendo rimborso a posteriori delle spese sostenute dall'invalido per la propria assistenza a domicilio, vengono lasciati in disponibilità del ricoverato stesso o dei familiari del ricoverato deceduto; i ratei dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo successivo al ricovero, maturati in corso di degenza, vengono incamerati dal Comune cui fanno carico parzialmente le rette di degenza nei limiti del rimborso economico della spesa effettivamente sostenuta.

19. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

20. La domanda di ammissione in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, della persona interessata o dei familiari.

21. Il Servizio Sociale professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo. La domanda deve essere corredata dalla documentazione elencata al precedente art. 24.

## Capo II

### Accoglimenti in strutture residenziali di minori ed adolescenti

#### Art. 49

##### *Strutture residenziali per minori*

1. Il Comune provvede all'ospitalità in strutture residenziali, intese nella loro accezione più ampia di Comunità alloggio, Gruppi famiglia, di minori provenienti da famiglie in temporanea difficoltà, sottoposti o no a provvedimenti civili o amministrativi dell'autorità giudiziaria ovvero di qualunque altro minore che viva in situazioni di disagio, disadattamento o devianza o che sia privo di un ambiente familiare idoneo, al quale deve essere assicurato il mantenimento, l'educazione, l'istruzione.

2. Inoltre, il Comune provvede all'ospitalità in strutture adeguate di adolescenti in difficoltà relazionali con la famiglia o privi della stessa che necessitano di un'azione di sostegno e recupero.

3. I familiari tenuti all'obbligo del mantenimento (artt. 143, 147, 261, 301 e 409 del codice civile.) del minore o adolescente accolto in "strutture residenziale per finalità assistenziali" devono concorrere al costo della retta di accoglimento in relazione alle proprie condizioni economiche.

4. Ai fini della determinazione del valore I.S.E.E. viene presa in considerazione la famiglia anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 e dai soggetti considerati a suo carico a fini IRPEF.

5. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua solo quando i familiari tenuti all'obbligo del mantenimento abbiano contribuito al costo della

retta nella misura determinata con i criteri di cui all'art. 23 ovvero in proporzione alla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare di cui all'art. 22.

6. La contribuzione è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità.

7. La percentuale corrispondente alla quota eccedente si applica alla retta di accoglimento.

8. Alla famiglia anagrafica del minore accolto nella struttura residenziale va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari al doppio dell'importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti, riparametrata in base alla composizione del nucleo familiare sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

9. In situazioni eccezionali è data peraltro facoltà al Comune, mediante formale atto deliberativo debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto sopra previsto per provvedere ad indilazionabili esigenze di ricovero del minore o adolescente.

10. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza del minore; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

11. La domanda di ammissione in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, dei genitori del minore o su segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni se il minore è soggetto a provvedimenti civili o penali da parte dello stesso.

12. Il Servizio Sociale professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei genitori del minore impossibilitati o incapaci a farlo fatto salvo il consenso di quest'ultimi o su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 24.

#### Art.50

##### *Accoglimenti in Comunità-Alloggio o Case Famiglia di minori portatori di handicaps*

1. Il Comune provvede all'ospitalità in comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali di minori portatori di handicaps al fine di favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare al minore disabile, privo anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, un ambiente di vita adeguato.

2. Il Comune si avvale di strutture pubbliche o di strutture di accoglimento residenziale private iscritte nei registri istituiti con legge regionale.

3. I familiari tenuti all'obbligo del mantenimento (artt. 143, 147, 261, 301 e 409 del codice civile) del minore portatore di handicap accolto in "comunità alloggio" o "case famiglia" devono concorrere al costo della retta di accoglimento in relazione alle proprie condizioni economiche.

4. Ai fini della determinazione del valore I.S.E.E. viene presa in considerazione la famiglia anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 e dai soggetti considerati a suo carico a fini IRPEF.

5. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua solo

quando i familiari tenuti all'obbligo del mantenimento abbiano contribuito al costo della retta nella misura determinata con i criteri di cui all'art.23 ovvero in proporzione alla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare di cui all'art.22.

6. La contribuzione è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità.

7. La percentuale corrispondente alla quota eccedente si applica alla retta di accoglimento.

8. Alla famiglia anagrafica del minore accolto nella struttura residenziale assistenziale va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari al doppio dell'importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti, riparametrata in base alla composizione del nucleo familiare sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

9. In situazioni eccezionali è data peraltro facoltà al Comune, mediante formale atto deliberativo debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto sopra. previsto per provvedere ad indilazionabili esigenze di ricovero del minore o adolescente.

10. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal. fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

11. La domanda di ammissione in "comunità-alloggio" o "case famiglia" avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, dei genitori del minore.

12. Il Servizio Sociale professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei genitori del minore impossibilitati o incapaci a farlo fatto salvo il consenso di quest'ultimi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 24.

## TITOLO V INTERVENTI A FAVORE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA

### Art. 51 *Asilo Nido*

1. L' Asilo Nido è un servizio sociale ed educativo per la prima infanzia, volto ad assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino; integra il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione delle situazione di svantaggio psico-fisico e socio-culturale.

2. L'asilo nido opera in stretta collaborazione con la famiglia integrandosi con gli altri servizi educativi socio-assistenziali e sanitari rivolti alla prima infanzia.

3. Hanno diritto all'ammissione all'asilo nido i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, residenti nel Comune di Fermo, compresi gli stranieri e gli apolidi facenti parte di nuclei familiari in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo dello stesso.

4. E' garantito, ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'inserimento nell'asilo nido ai bambini portatori di handicap

5. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al regolamento approvato con specifico atto consiliare.

6. Beneficiano delle riduzioni sulla retta di frequenza i nuclei familiari il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.), rapportato alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, è pari o inferiore alla "soglia per le agevolazioni" annualmente determinata dal Consiglio in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

#### Art.52

##### *Servizio Educativo Domiciliare (S.E.D.)*

1. Il Servizio educativo domiciliare, finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione ed alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari, per favorirne un armonico sviluppo, sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.

2. Può essere attivato dietro richiesta della famiglia, su valutazione professionale dell'Assistente sociale competente, oppure dietro mandato dell'Autorità Giudiziaria competente, come interventi atti a prevenire e/o scongiurare eventuali allontanamenti del minore dal proprio contesto familiare.

3. La prestazione viene erogata a domicilio da educatori, secondo un progetto educativo personalizzato di recupero e/o tutela, predisposto dall'Assistente sociale e realizzato dall'educatore secondo le modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato in riunioni collegiali.

4. Per ogni presa in carico il Servizio Sociale professionale predispone apposita cartella di verifica del percorso socio-educativo effettuato.

5. Il Servizio educativo domiciliare è erogato gratuitamente nei casi in cui l'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare sia pari o inferiore alla "soglia di l'accesso per la gratuità" di cui all'art. 22, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare.

6. Il nucleo familiare il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata al Servizio ovvero corrispondendo una contribuzione con le modalità di cui all'art. 23 sul costo della prestazione determinata annualmente dalla Giunta.

7. La percentuale corrispondente all'eccedenza sulla "soglia di l'accesso per la gratuità" si applica alla tariffa determinata dal Comune.

#### Art.53

##### *Affidamenti familiari di minori*

1. Il minore che sia temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad altra persona singola, o a

una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. L'affido rappresenta pertanto:

a) uno dei mezzi a disposizione delle amministrazioni locali per fronteggiare e dare adeguata risposta alla complessa problematica dei minori in difficoltà;

b) un istituto finalizzato alla protezione non soltanto dei minori soggetti a provvedimenti della magistratura minorile, ma anche di quelli che, per cause diverse, vivono nell'ambito familiare situazioni di disagio, per le quali non è sempre necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria;

c) un intervento di forte valenza educativa, caratterizzato dalla collocazione temporanea anche solo diurna, del minore presso un'altra famiglia, dietro valutazione professionale dell'Assistente Sociale competente, e volto, oltre che alla protezione del minore, al contestuale recupero dei ruoli genitoriali carenti, in vista del reinserimento del minore presso il nucleo familiare di origine.

3. L'affido può essere:

a) disposto ed attuato dal Servizio sociale comunale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art.4, legge 4 maggio 1983, n.184);

b) disposto dal Tribunale per i Minorenni e attuato dal Servizio Sociale comunale che può anche vigilare sull'andamento;

c) coordinato e supervisionato da esperti esterni o della Azienda Sanitaria Locale nonché da professionisti appositamente individuati al fine di verificare il percorso socio-educativo del minore e della famiglia in carico al servizio sociale.

4. Il Comune garantisce alla famiglia affidataria il cui indicatore della situazione economica equivalente (I. S. E. E ) non sia superiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, di cui al precedente art.22 e determinata annualmente dalla Giunta, un corrispettivo economico pari all'importo della pensione minima erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti alla data del 31 gennaio di ogni anno, maggiorato del 30% nei casi di esigenze e bisogni particolari e documentati.

5. Il Comune, inoltre, stipula un contratto di assicurazione attraverso il quale il minore e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni.

#### Art.54

##### *Affidamenti semiresidenziali*

1. L'affidamento semiresidenziale su valutazione del Servizio sociale può essere effettuato presso Comunità e/o Istituti educativi qualora sia necessario l'allontanamento dal nucleo familiare di origine e non vi siano famiglie affidatarie disponibili o si scelga deliberatamente di non ricorrere a tale soluzione per il bene del minore.

2. Del servizio semiresidenziale usufruiscono gratuitamente i minori facenti parte di un nucleo familiare il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di l'accesso per la gratuità" di cui all'art. 22, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare.

3. Il nucleo familiare il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare accede in forma agevolata al servizio ovvero corrispondendo una contribuzione sulla retta di frequenza con le modalità di cui all'art.23.

## Art.55

### *Ludoteche e Centri di Aggregazione Giovanile*

1. Le Ludoteche e i C.A.G. (Centri di Aggregazione Giovanile) sono centri territoriali organizzati come luogo di incontro e di iniziative volte all'impiego del tempo libero e alla socializzazione dei minori, finalizzati ad un obiettivo educativo di crescita dei giovani.

2. I Centri, situati in edifici di proprietà comunale, sono gestiti in appalto a Cooperative che abbiano al loro interno Animatori socio-culturali in possesso della necessaria professionalità.

3. I Centri hanno l'obiettivo di:

a) prevenire l'emergere di fenomeni di disagio giovanile attraverso la realizzazione di una rete educativa territoriale che integri l'azione delle agenzie primarie (famiglia, scuola) con una attenzione particolare a situazioni di handicap, svantaggio e devianza;

b) concorre a realizzare una programmazione unitaria di tutte le attività socio-educative-ricreative extra scolastiche per raggiungere un sistema formativo integrato;

c) sostenere i genitori e le famiglie nel loro ruolo educativo.

4. In particolare i Centri promuovono attività di animazione di gruppo, di laboratorio, di informazione ambientale, di gioco e di recupero scolastico attraverso strumenti di comunicazione idonei a sviluppare relazioni significative tra i giovani e tra i giovani e gli adulti.

5. I Servizi sono completamente gratuiti salvo progettazioni particolari da determinarsi con apposito atto della Giunta.

6. Ai Centri di Aggregazione Giovanile possono accedere i ragazzi preadolescenti ed adolescenti, prevalentemente residenti nel quartiere, allo scopo di fornire loro percorsi costruttivi, canali di comunicazione, spazi e sedi di incontro.

7. Nelle Ludoteche possono accedere ragazzi dai 6 ai 14 anni anche non residenti nel quartiere.

8. Nei centri dietro richiesta scritta ed autorizzazione comunale può svolgersi attività di volontariato, attività musicale, sportiva, percorsi di sostegno alla genitorialità ed ogni altra iniziativa socio-culturale che abbia come scopo quello di sviluppare educazione attraverso opportunità da dare ai ragazzi per crescere in maniera originale ed autonoma.

## Art.56

### *Soggiorni marini estivi per minori*

1. I soggiorni marini estivi per minori sono organizzati come luogo di incontro e di iniziative volte alla prevenzione, all'impiego del tempo libero, alla socializzazione e all'integrazione dei minori in età compresa fra i 6 ed i 14 anni. Sono previste attività di animazione di gruppo, di laboratorio, di educazione ambientale, di gioco e sport.

2. Le attività sono gestite da Animatori/Educatori professionali e da Associazioni sportive e di volontariato del territorio in base a convenzione con il Comune. Gli spazi sono localizzati nelle spiagge della zona costiera comunale e in locali ubicati presso le vicinanze.

3. Beneficiano delle riduzioni sulla retta di frequenza ai soggiorni marini estivi i minori facenti parte dei nuclei familiari il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla “soglia di accesso per le agevolazioni”, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, annualmente determinata dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

4. Il nucleo familiare del minore il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla suddetta soglia di accesso corrisponde l'intero ammontare della retta.

#### Art.57

##### *Trasporto scolastico e ristorazione scolastica*

1. Beneficiano delle riduzioni per i servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico i nuclei familiari il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.), rapportato alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, è pari o inferiore alla “soglia per le agevolazioni” annualmente determinata dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

2. Il nucleo familiare del minore il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla suddetta soglia di accesso corrisponde l'intero ammontare della tariffa.

### TITOLO VI

#### TUTELA DELLA SALUTE E PROMOZIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE

##### Capo I

##### Soggiorni estivi

#### Art.58

##### *Finalità*

1. Il Comune promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti delle persone anziane e valorizza il ruolo dell'anziano.

2. Le suddette finalità si realizzano prevenendo il rischio di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza, favorendo la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e sociale, attuando interventi che assicurino all'anziano ed alla sua famiglia un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta, l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane.

3. In particolare le forme di intervento ad alta integrazione socio-sanitaria sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non

autosufficienza.

Art.59  
*Ruolo delle famiglie*

1. Le famiglie hanno il diritto ad essere compiutamente informate in ordine all'offerta complessiva di servizi nel territorio comunale e ad essere coinvolte, come risorsa qualificante del sistema dei servizi e nel rispetto del diritto di libera scelta, nell'elaborazione ed attuazione del programma assistenziale personalizzato per ciascun assistito.

Art.60  
*Azioni positive*

1. Il Comune promuove azioni positive, che afferendo in particolare, ai settori delle attività turistiche, ricreative, culturali, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e la vecchiaia patologica e favorire la solidarietà e la comunicazione fra le generazioni.

Art.61  
*Soggiorni estivi per anziani*

1. Il Servizio è rivolto a realizzare interventi sociali e ricreativi, a carattere preventivo, attraverso l'aggregazione di anziani in contesti diurni residenziali e semi-residenziali strutturati ed organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti oltre a garantire specifici interventi riabilitativi. Il servizio comprende le prestazioni di trasporto. Le località sono annualmente individuate in zone turistiche e termali.

2. Il numero dei partecipanti viene annualmente definito dall'Amministrazione.

3. Fruiscono dei soggiorni estivi i cittadini residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, questi ultimi purché accompagnati.

4. Beneficiano delle riduzioni sulle retta di partecipazione ai soggiorni climatici estivi gli anziani il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.), calcolato sul nucleo familiare di appartenenza (famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223), è pari o inferiore alla soglia di accesso per le agevolazioni rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, annualmente determinata dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

5. Il richiedente facente parte di un nucleo familiare il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia per le agevolazioni, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, corrisponde l'intero ammontare della retta.

Capo II

## Assistenza domiciliare affidata

### Art.62 *Finalità*

1. L'Assistenza domiciliare affidata consiste in una incentivazione economica finalizzata alla permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza, di un soggetto anziano ultra 65enne o adulto non autosufficiente o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione.

2. In caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalità può realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o in mancanza di questi, su proposta del Servizio Sociale professionale, dal Sindaco.

3. L'incentivazione economica viene erogata dal Comune sulla base del programma assistenziale personalizzato elaborato dal Servizio Sociale professionale.

4. Sulla base delle previsioni di tale programma il contributo può essere alternativo o aggiuntivo alle altre forme di assistenza domiciliare quali l'assistenza domiciliare domestica, l'assistenza domiciliare integrata, la spedalizzazione domiciliare, l'assistenza semi-residenziale, il telesoccorso-telecontrollo e comunque nell'ottica di una integrazione socio-sanitaria che tenga conto delle rispettive competenze dell'Amministrazione e dell'Azienda Sanitaria - U.S.L. n. 11.

### Art.63 *Valutazione per l'accesso*

1. La non autosufficienza o la ridotta autosufficienza residua ed il rischio di istituzionalizzazione del soggetto è certificata sulla base del metodo di valutazione multidimensionale individuato dalla deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 1997, n.3405 MA/SAN (Adozione scheda di valutazione multidimensionale per l'erogazione della assistenza domiciliare integrata (ADI).

2. La scheda di valutazione è compilata nella prima sezione a cura del medico di medicina generale e comprende anche le notizie sulla autosufficienza, la diagnosi dettagliata, la sintesi dei problemi sanitari, le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali richieste.

3. Il valore minimo, risultante dalla scheda di valutazione, per l'ammissione all'Assistenza domiciliare affidata è individuato in punti 100.

4. La motivazione e le capacità di garantire assistenza e relazioni positive da parte del singolo o del nucleo familiare che si fa carico dell'assistenza sono oggetto di valutazione da parte dell' Assistente sociale coadiuvata, se necessario, da altre figure specialistiche del servizio sanitario.

### Art.64 *Beneficiari del contributo*

1. Beneficiari del contributo sono le persone singole ed i nuclei familiari che

ospitano i soggetti anziani ultra-65enni o adulti non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione, conviventi anagraficamente con gli stessi anche se non legati da vincolo di coniugio, parentela, affinità.

2. La concessione del beneficio economico è subordinata alla sottoscrizione dell'impegno a dare applicazione al "programma assistenziale personalizzato" da parte del singolo richiedente o da uno o più componenti il nucleo familiare ospitante.

3. Possono, inoltre, beneficiare dell'assegno di A.D.A. le persone singole ed i nuclei familiari che pur non convivendo e pur non essendo legati da vincolo di coniugio, parentela, affinità sottoscrivono l'impegno a dare applicazione al "programma assistenziale personalizzato" a favore dei soggetti anziani o adulti non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione che vivono soli.

4. Gli accertamenti e le verifiche in merito all'attuazione del "programma assistenziale personalizzato" sono demandati al Servizio Sociale professionale del Comune.

#### Art.65

##### *Soglia di Accesso*

1. L'assegno di Assistenza domiciliare integrata è concesso a condizione che:

a) il valore I.S.E.E. del nucleo familiare ospitante o accudiente, con esclusione dal computo di qualsiasi reddito percepito dal soggetto ospitato o accudito nonché dell'eventuale indennità di accompagnamento in godimento allo stesso, non sia superiore alle soglie di accesso annualmente determinate dalla Giunta e rapportate alla diversa composizione del nucleo familiare, differenziate in relazione alla presenza o meno nel nucleo familiare ospitante o accudiente di persone tenute alla corresponsione degli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile.

b) il limite del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare ospitante o accudiente, per beneficiare delle incentivazioni economiche previste per l'Assistenza domiciliare affidata, è determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, ed è riferito alla famiglia anagrafica (art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223) con esclusione dal computo del soggetto ospitato o accudito.

c) il valore I.S.E.E. del soggetto ospitato o accudito, determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, non sia superiore alla soglia di accesso annualmente determinata dalla Giunta.

#### Art. 66

##### *Modalità di richiesta*

1. La domanda per beneficiare dell'assegno A.D.A. è presentata, in carta semplice, da uno dei componenti il nucleo familiare ospitante o accudiente il soggetto anziano o adulto non autosufficiente o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione e controfirmata da quest'ultimo.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di seguito elencata :

a) dichiarazione sostitutiva di cui al modello-tipo stabilito ai sensi dell'art.4, comma sei, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, è resa ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare con esclusione dal computo del soggetto anziano ospitato o accudito o, se già in possesso del richiedente, l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109;

b) dichiarazione sostitutiva di cui al modello-tipo stabilito ai sensi dell'art. 4, comma sei, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del soggetto ospitato o accudito o, se già in possesso dello stesso, l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109;

c) copia del decreto di concessione dell'indennità di accompagnamento se riconosciuta al soggetto ospitato o accudito.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

4. L'importo massimo dell'incentivazione economica a favore del nucleo familiare ospitante o accudiente e finalizzata agli interventi di Assistenza domiciliare affidata, è determinato annualmente dalla Giunta ed è differenziato come di seguito specificato:

a) nel caso in cui il soggetto ospitato o accudito sia titolare di indennità di accompagnamento, fatto salvo che il suo valore I.S.E.E e quello del nucleo familiare ospitante o accudiente, determinati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, non sia superiore alle soglie di accesso individuate annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 65;

b) nel caso in cui il soggetto ospitato o accudito non sia accompagnato, fatto salvo che il suo valore I.S.E.E. e quello del nucleo familiare ospitante o accudiente., determinati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, non sia superiore alle soglie di accesso individuate annualmente dalla Giunta ai sensi del precedente art. 65.

## TITOLO VII SERVIZI ED INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

### Art.67 Servizi esterni

1. Il Comune assicura l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione nonché realizzando i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrative di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nonché in ambito extrascolastico;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
- d) servizio di aiuto personale;
- e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra i 14 e 35 anni;

- f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato ;
- g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- h) centri residenziali per gravi e gravissimi;
- i) attività volte ad assicurare l'inserimento lavorativo;
- j) interpretariato per audiolesi;
- k) contributi per acquisto di ausili;
- l) realizzazione di laboratori di attività ludiche, musicali ed espressive nelle scuole con presenza di soggetti disabili o a rischio di emarginazione;
- m) iniziative di animazione e socializzazione in centri estivi;
- n) promozione delle attività sportive e di tempo libero (piscina, parco attrezzato, cicli di attività motoria);
- o) iniziative per garantire l'accoglienza abitativa per periodi brevi e di emergenza di disabili senza sostegno familiare;
- p) realizzazione di programmi di aiuto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia;
- q) sportello informa handicap;
- r) realizzazione di atelier educativo;
- s) sperimentazione di attività lavorativa in cooperativa sociale integrata;
- t) realizzazione di un servizio educativo estivo per disabili e loro famiglie in collaborazione con associazioni di volontariato;
- u) progettazione di interventi di supporto (organizzativo, logistico e tecnico) per favorire lo sviluppo del turismo da parte di soggetti disabili.

#### Art.68

#### *Centri diurni per portatori di handicap psichico*

1. I Centri diurni o semi residenziali sono un servizio rivolto a portatori di handicap medio-gravi per i quali, nei piani educativi individualizzati, stilati durante la frequenza scolastica, non è stata ritenuta utile una prosecuzione degli studi e che necessitano pertanto di un ambiente protetto per il recupero di autonomia personale, per limitare la dipendenza dall'ambiente ed evitare l'istituzionalizzazione.

2. Il Centro diurno socio-riabilitativo ha la finalità di avviare gli utenti allo svolgimento delle azioni quotidiane nell'ambiente di vita e di sviluppare l'orientamento verso attività occupazionali in relazione alle abilità presenti ed alle potenzialità da sviluppare.

3. L'accesso al Centro è preceduta da un'analisi dei bisogno e dalla valutazione dell'autonomia raggiungibile da parte dell'Assistente sociale competente. Per i soggetti portatori di handicap lievi e svantaggiati, che hanno assolto l'obbligo scolastico, è prevista la frequenza del Centro diurno con le seguenti finalità:

- a) sostenere la famiglia nel compito educativo - formativo;
- b) migliorare la qualità della vita dei soggetti nella fase di passaggio tra scuola e un eventuale lavoro;
- c) offrire occasioni di apprendimento di regole sociali e di sviluppo di abilità di relazione, comunicazione, autocontrollo.

4. Le prestazioni del Centro possono essere integrate da attività di formazione professionale e di formazione di situazione di lavoro guidato, per una definizione del

percorso del progetto parallelo e/o successivo al Centro.

5. La segnalazione - completa di diagnosi e di profilo dinamico funzionale - viene presentata dall'equipe del distretto socio-sanitario della AUSL che ha seguito il ragazzo nelle varie fasi dell'età evolutiva all'Assistente sociale del Comune.

6. L'Assistente Sociale, valutata la necessità dell'utente in rapporto alle disponibilità dei posti nei Centri diurni abilitati, provvede all'inserimento immediato nel caso di posto già libero o ad inserire il nominativo in lista d'attesa.

7. L'inserimento è gratuito, salvo una quota per le spese di trasporto o di vitto, che viene determinata annualmente dall'Amministrazione.

8. I servizi di mensa e di trasporto sono erogati gratuitamente agli utenti dei Centri diurni ai quali sia stata riconosciuta, dalla competente commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, un'invalidità pari al 100% anche se titolari dell'indennità di accompagnamento o della pensione d'invalidità civile.

9. Beneficiano delle riduzioni sulle tariffe determinate annualmente per i servizi di mensa e di trasporto gli utenti con una invalidità inferiore al 100%, facenti parte dei nuclei familiari il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per le agevolazioni" annualmente determinata dalla Giunta con propria deliberazione e rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

10. Il nucleo familiare dell'utente il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla succitata soglia di accesso corrisponde l'intero ammontare della tariffa.

11. Nei Centri diurni e nei servizi resi alla persona possono essere ammessi utenti residenti in altri Comuni previo impegno dei Comuni stessi al pagamento delle quote del costo del servizio.

#### Art.69

#### *Inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto*

1. L'inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto è attivato nei confronti dei portatori di handicap incollocabili, ma bisognosi di una rete di relazioni al di fuori della famiglia al fine di migliorare le condizioni generali di vita, per combattere l'isolamento ed evitare la regressione.

2. L'inserimento avviene presso i laboratori "protetti" gestiti dalla ASL n.11 o presso cooperative di lavoro convenzionate con il Comune, su specifico progetto degli operatori della Psichiatria territoriale.

### TITOLO VIII SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI

#### Capo I Definizioni

## Art.70

### *Centro Diurno per soggetti in trattamento del Ser.T.*

1. Il Centro Diurno di accoglienza si pone come servizio semiresidenziale intermedio tra il Ser.T. e la Comunità terapeutica, sia come percorso protetto di reinserimento dopo la Comunità terapeutica.
2. Esso trae una peculiare identità nel porsi come servizio specifico e differente rispetto il modello classico di comunità terapeutica, in quanto uno degli obiettivi primari è che il giovane mantenga un corretto rapporto relazionale con l'ambiente familiare e parentale, senza subire quindi uno sradicamento completo dal proprio territorio e, di riflesso, dalla propria identità, sempre di raccordo e sotto la supervisione degli operatori specializzati, idonei a recepire esigenze e bisogni specifici dei giovani in trattamento e facilitare il recupero psico-fisico sociale e lavorativo.
3. Il servizio è gratuito per gli utenti.

## Capo II

### Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate

## Art. 71

### *Destinatari*

1. Destinatari degli interventi di integrazione lavorativa sono le persone svantaggiate ovvero gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendenti, gli alcolisti, gli ex alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dal Servizio Sociale comunale, dall'Azienda Sanitaria Locale o dagli organi giudiziari.

## Art.72

### *Inserimenti lavorativi*

1. Costituiscono inserimenti lavorativi:
  - a) il tirocinio di formazione in situazione;
  - b) la borsa di inserimento lavorativo.
2. Il tirocinio di formazione in situazione è uno strumento formativo che si attua con la permanenza in normali sedi di lavoro ed è rivolto di noi ma a soggetti di età non inferiore a 18 anni.
3. Obiettivo del tirocinio è la maturazione della persona riferita alle capacità relazionali, alle capacità produttive, alle capacità di assunzione del ruolo lavorativo.
4. Il tirocinio ha la durata massima di 3 anni e, compatibilmente con i ritmi individuali di adattamento, si svolge preferibilmente in più ambienti lavorativi secondo criteri di progressione nell'acquisizione delle esperienze.
5. Ai tirocinanti spetta un assegno di incentivazione oraria determinato

annualmente dalla Giunta ed aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

6. La competenza ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta al Comune.

7. La borsa di inserimento lavorativo consiste nell'erogazione di una sovvenzione finalizzata all'effettivo inserimento occupazionale del destinatario.

8. La borsa di inserimento lavorativo è destinata a soggetti di età non inferiore a 18 anni ed ha la durata di 1 anno ed è rinnovabile una sola volta per comprovate esigenze.

9. L'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo è pari all'importo del trattamento previdenziale minimo INPS per i lavoratori dipendenti, annualmente aggiornato.

10. La competenza ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta al Comune.

11. Destinatari degli interventi di tirocinio di formazione in situazione e di borsa di inserimento lavorativo sono le persone svantaggiate ovvero gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione, segnalate dal Servizio Sociale comunale, dall'Azienda Sanitaria Locale o dagli organi giudiziari, il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) individuale è pari o inferiore alla "soglia di accesso" annualmente determinata dalla Giunta con propria deliberazione.

12. I destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà.

13. La determinazione dell' I.S.E.E. è effettuata sulla base dei dati forniti mediante la dichiarazione sostitutiva di cui al modello-tipo stabilito ai sensi dell'art. 4, comma sei, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del singolo soggetto svantaggiato.

## TITOLO XI SERVIZI DI PREVENZIONE SOCIALE

### Art.73 *Centri Sociali*

1. Il Centro sociale è un servizio che si colloca nell'ambito delle iniziative rivolte a combattere fenomeni di disgregazione sociale e di emarginazione, di isolamento del cittadino e contribuisce a sviluppare forme di partecipazione attiva.

2. Il Centro sociale è aperto a tutta la popolazione adulta residente sul territorio

comunale, ed in particolare agli anziani, che necessitano di specifici momenti di aggregazione per vivere bene la loro età ed evitare situazioni di isolamento e di emarginazione.

3. Il Centro sociale si rivolge anche ad attività e progetti specifici per i giovani al fine di avviare processi di comunicazione e sviluppare relazioni significative per una crescita più autonoma e responsabile.

4. Il Centro realizza, senza fini di lucro, iniziative di carattere ricreativo, culturale e sociale che permettano ai partecipanti di essere destinatari e protagonisti al tempo stesso.

5. I Centri sociali sono auto gestiti in collaborazione con il Comune che concorre alle spese anche con l'assegnazione di strutture e mezzi idonei allo svolgimento delle attività.

## TITOLO X

### INTERVENTI PER PREVENIRE STATI DI DISAGIO E DI EMARGINAZIONE AGEVOLANDO L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE A RISCHIO

#### Art. 74

##### *Finalità*

1. Il Comune nell'intento di contribuire almeno in parte a prevenire la disoccupazione e l'emarginazione delle persone a rischio afferenti all'area del disagio e/o disadattamento (tossicodipendenti, alcoolisti, ex detenuti, in stato di bisogno economico), provvede all'erogazione di contributi assistenziali finalizzati a:

a) all'acquisto di semplici attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative individuali o associate, nel settore artigianale, commerciale e dei servizi;

b) alla copertura parziale del costo del lavoro con particolare riguardo agli oneri sociali quale incentivo, a favore del datore di lavoro, per l'assunzione delle persone a rischio nel settore artigianale, commerciale e dei servizi;

c) alle spese di partecipazione a corsi di qualificazione e formazione professionale;

d) alla facilitazione del raggiungimento della sede di lavoro mediante la copertura della spesa relativa ai mezzi di trasporto pubblici;

e) al conseguimento della patente di guida se requisito necessario allo svolgimento del lavoro (concorso alla spesa per l'ottenimento della stessa);

f) all'acquisto di mezzi di trasporto usati atti e necessari allo svolgimento del lavoro (concorso spese acquisto, passaggio di proprietà, assicurazione, bollo, carburanti);

g) alla copertura dei costi di licenze, autorizzazioni ed iscrizioni diverse;

h) spese relative al riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero al fine di consentire al cittadino straniero di trovare un'occupazione tenuto conto della qualifica professionale/abilitazione.

2. Il Comune attraverso gli interventi di cui sopra persegue lo scopo di inserire la persona emarginata o a rischio nella vita produttiva favorendo il raggiungimento di una sua autonomia economica, presupposto indispensabile per un reinserimento sociale libero e dignitoso.

3. Gli interventi devono essere proposti dal Servizio Sociale professionale a mezzo

di dettagliato piano di intervento dove vengono specificati i percorsi operativi, tempo di realizzo del piano e gli obiettivi da raggiungere anche con il concorso dei servizi specialistici (C.S.M., Ser.T.).

4. Il programma operativo deve essere sottoscritto dai beneficiari ed il Servizio Sociale professionale segue gli stessi al fine di una verifica periodica dei risultati conseguiti.

5. Destinatari degli interventi finalizzati a prevenire stati di disagio e di emarginazione, agevolando l'inserimento lavorativo, sono le persone svantaggiate ovvero gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione, segnalate dal Servizio Sociale comunale, dall'Azienda Sanitaria Locale o dagli organi giudiziari, il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso" annualmente determinata dalla Giunta con propria deliberazione e rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

6. I soggetti destinatari degli interventi di assistenza economica debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà.

7. La determinazione dell' I.S.E.E. è effettuata sulla base dei dati forniti mediante la dichiarazione sostitutiva di cui al modello-tipo stabilito ai sensi dell'art. 4, comma sei, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare così come definito ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento ("famiglia anagrafica" ai sensi dell'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223).

8. Il Servizio Sociale professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

9. Il Comune può erogare la prestazione anche a persona diversa dal beneficiario o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i destinatari dell'intervento, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione assistenziale di carattere economico.

## TITOLO XI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

### Art.75 *Principi e finalità*

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché

all'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro, che interessino la popolazione residente nel comune e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione comunale nel settore dei servizi sociali.

Art.76  
*Forme di intervento*

1. L'Amministrazione interviene per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante:

- a) concessione di contributi finanziari in misura predeterminata;
- b) fornitura diretta di prestazioni e servizi. In tal caso, il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente concesso per quell'iniziativa;
- c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e concessione temporanea di sedi e di impianti;
- d) concessione in uso di immobili di proprietà comunale;
- e) concessione di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uso predisposti o destinati.

Art.77  
*Pubblicità*

1. E' fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

2. E' fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

Art.78  
*Criteri di priorità*

1. Nell'erogazione dei contributi e nella concessione di servizi e beni si osserva, con ordine di priorità, l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per quelle iniziative per le quali il comune ha competenza prevalente;
- b) affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi;
- c) affidabilità oggettiva dell'attività per la quale è richiesto il contributo.

2. All'interno dei criteri di cui al precedente comma, ulteriore criterio di priorità è determinato dall'iscrizione del soggetto richiedente all'albo comunale delle libere forme associative e dalla durata dell'iniziativa prevista, con preferenza per quelle aventi carattere pluriennale.

3. In caso di pluralità di domande e impossibilità di soddisfazione di tutti i

richiedenti, è istituito il criterio della rotazione, di norma periodica annuale, dei beneficiari le cui richieste attengano ad attività simili ed abbiano conseguito uguale livello di priorità. Tale rotazione è regolata dalla Giunta.

4. Costituisce elemento di valutazione per la concessione di contributi o di altri benefici economici previsti dal presente regolamento il fatto che lo statuto degli enti o delle associazioni richiedenti preveda, in caso di cessazione dell'attività sociale, la devoluzione al comune dei beni per la cui conservazione e valorizzazione è richiesto il contributo.

#### Art.79

##### *Iniziative destinate alla beneficenza*

1. Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.

2. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del Comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.

\*\*\*\*\*